



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio III – Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale*

10 BUONE RAGIONI PER L'INCLUSIONE... OVVERO L'INCLUSIONE DEL LIMONE



Chiara Brescianini

Dirigente Ufficio III- Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

“Il superamento di qualsiasi forma di emarginazione degli handicappati passa attraverso un nuovo modo di concepire la scuola e di attuare la scuola, così da poter veramente accogliere ogni bambino e ogni adolescente per favorire lo sviluppo personale, precisando per altro che la frequenza di scuole comuni da parte di bambini handicappati non implica il raggiungimento di mete minime comuni”.

Quando è stato scritto???sembra attuale e invece

DOCUMENTO FALCUCCI (1975)



EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ QUADRO CRONOLOGICO

Dagli anni 70, si assiste in Italia, ad un graduale passaggio dal concetto di inserimento a quello di integrazione degli alunni e degli studenti con disabilità nella scuola statale.



Tale diritto è sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana e la sua attuazione è iniziata sul finire degli anni sessanta grazie alle sollecitazioni che pervenivano dalle famiglie degli alunni disabili.



La produzione normativa testimonia i diversi passaggi con i quali si è sviluppato un processo inteso a promuovere un percorso di inserimento e di integrazione delle persone con disabilità in ambito scolastico.



Tale processo ha avuto come obiettivo quello di dare attuazione ad un “diritto”, ma soprattutto di implementare strumenti, metodi e servizi, che possano favorire la partecipazione sociale e migliorare il rendimento scolastico delle persone con disabilità



Normativa nazionale

Legge 118/71 “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.”

Circolare Ministeriale 227/75 con in allegato la relazione conclusiva della Commissione presieduta dalla Sen. Franca Falcucci.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87; Circolare Ministeriale 262/88 “Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215/87 – Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di II grado degli alunni in situazione di handicap”.

Legge 517/77 “Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico”.

Legge 104/92 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

Decreto Ministeriale 256/92 “Criteri per la stipula degli Accordi di programma fra Amministrazione scolastica, Enti Locali e Unità Sanitarie Locali, concernenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap”.



Normativa nazionale 2

Decreto Presidente della Repubblica 24/02/94 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”.

Legge n. 9/1999 “Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione”

Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità 2006

Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità- agosto 2009

2010 Legge 170 Disturbi specifici di apprendimento

2012 Direttiva BES

2013 CM n.8 in applicazione Direttiva BES e successive note di chiarimento

Legge 107/2015 e delega sull’inclusione



NORMATIVA DI RIFERIMENTO REGIONALE

2008 → legge regionale n.4 disciplina degli accertamenti della disabilità

2009 → Nota regionale percorso di certificazione medico-legale per l'integrazione scolastica degli alunni disabili ex lege 104/92 e Legge regionale 4/2008

2010 → DGR n.1 «percorso per l'accertamento di disabilità e certificazione per l'integrazione scolastica di minorenni in Emilia-Romagna»

2012 → DGR ER N.1851 «Modifiche e integrazioni alla DGR ER 1/10:percorso per l'accertamento di disabilità e certificazione per l'integrazione scolastica di minorenni in Emilia-Romagna»



NORMATIVA DI RIFERIMENTO REGIONALE 2

Vengono confermati i principi e la modulistica della
DGR 1/10

Rivedibilità in tempi brevi per agevolare accesso ai
benefici



1. DIVERSITÀ=RICCHEZZA

- La diversità è una caratteristica essenziale della condizione umana, in tutte le sue forme viene considerata una risorsa e una ricchezza, piuttosto che un limite, e nell'ottica dell'inclusione si lavora per rispettare le diversità individuali.
- L'inclusione scolastica deve rappresentare un processo in cui tutti gli alunni, a prescindere da abilità, genere, linguaggio, origine etnica o culturale, possono essere ugualmente valorizzati e forniti di uguali opportunità.



2. CAPACITÀ PRO SOCIALI

- Integriamo anche per gli altri
- Coinvolgimento di tutto il contesto scolastico
- Partecipazione alla vita della collettività



3. BELLEZZA, ECCEZIONE, DIVERSITÀ VS PREGIUDIZIO- OMOLOGAZIONE- CONFORMISMO



4. RISPETTO, GENTILEZZA, GRATUITÀ VS MALEDUCAZIONE - HATE SPEECH



5. COLLABORARE, COOPERARE VS AUTOREFERENZIALITÀ

Sviluppare pratiche di collaborazione, con il supporto di tutti i soggetti interessati



6. CARE (PRENDERSI CURA) VS INDIFFERENZA

È molto importante creare una rete sociale

Molti genitori sono preoccupati del «dopo di noi»



7. DIGNITÀ - VITA VS MORTE - INUTILITÀ

Trasmettere il senso del VALORE della vita di ogni singola persona

Qualità della vita



8. individualizzazione- educazione VS inclusiva- personalizzazione

LA SCUOLA DEVE RISPONDERE AI BISOGNI DI
PERSONALIZZAZIONE IN BASE ALLE CARATTERISTICHE
INDIVIDUALI, SOCIALI E FUNZIONALI DEGLI STUDENTI

ESSERE INCLUSIVI RICHIEDE UNO SFORZO CONTINUO CHE
ASSICURI UNA PARTECIPAZIONE ATTIVA DELL'ALUNNO



9. VALUTAZIONE A SCUOLA

La valutazione degli alunni disabili è disciplinata dall'articolo 15 dell' O.M. 21 Maggio 2001/90.

Nello specifico:

“per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo” “il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del PEI, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l'attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal PEI”

“in caso di programmazione differenziata, l'attribuzione dei voti è relativa unicamente allo svolgimento del PEI e non ai programmi ministeriali”

“in calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali”

“i docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.L. 297/94, fanno parte del consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”

“qualora nel Consiglio di classe siano presenti due o più insegnanti di sostegno essi dovranno esprimere un solo voto (DPR n. 122/2009 art. 2/5)”.



Errori da evitare

a) di sottostima : rifiuto circa l'impiego di strumenti e procedure atti a controllare esiti e processi dell'apprendimento;

b) di sovrastima: assunzione di un gran numero di dati con l'impiego di strumenti e procedure corrette, ma non pertinenti alla valutazione di un percorso personalizzato



Art. 318 (D.lgs. 297/94) Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso di ausili loro necessari



REGOLAMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO DPR 323/ 1998 – art. 6 ...

“La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal CdC, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle previste per gli altri candidati e che possono consistere: -nell’utilizzo di mezzi tecnici in modi diversi; -nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti”. (DPR 323/1998, art. 6) “Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica durante l’anno e previste nel PEI” (O.M. 90/ 2001 e regolamento sugli esami di Stato) “ Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme ai programmi ministeriali” (O.M. 90/2001, art. 15 c.3)



10. CAMBIO DI DIREZIONE

Non basta una didattica inclusiva...è necessario avere il coraggio di cambiare

La discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza disabilità - non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi.

Paradigma inclusivo della nostra scuola e contestualizzazione del modello dell'integrazione scolastica all'interno di uno scenario cambiato.

La legge n. 107 del 2015 (*c.d. Buona Scuola*), delega il Governo, entro diciotto mesi, ad adottare uno o più decreti delegati che dovranno avere come obiettivi la «promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità» e il «riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione» (cfr. articolo 1, comma 181, lettera c).



10 REGOLE ... + 1...(PER MIGLIORARE SEMPRE)

COME SI FA UNA BUONA INCLUSIONE?

Metodologie didattiche

Cooperazione tra docenti e tra docenti e studenti e lavoro *in rete*

Ascolto

Alleanza educativa con la famiglia

Progetto di vita



1° CICLO ↔ 2° CICLO

BISOGNI EDUCATIVI DIVERSI

ASPETTI E CARATTERISTICHE LEGATE ANCHE ALLO SVILUPPO
FISICO

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA



L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO



~~Angelo custode/badante: affianca fisicamente~~

~~Avatar: si sostituisce~~

~~Escluso: relegato fuori dalla classe~~

Mediatore

Facilitatore

Costruttore di «ponti»

Risorsa aggiuntiva per tutti





*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio III – Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale*

Disclaimer

Queste diapositive sono state create per l'attività indicata in premessa e non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento.

Ringrazio l'Ufficio di Ambito Territoriale di Modena per aver organizzato il percorso.

Siate docenti «sufficientemente buoni»

Chiara Brescianini
www.istruzioneer.it

